

N. _____ del Registro concessioni Anno 2019

N. _____ del Repertorio

A U T O R I T À D I S I S T E M A P O R T U A L E
D E L M A R T I R R E N O C E N T R A L E

Codice Fiscale 95255720633

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione e le norme contenute nel Regolamento di esecuzione al Cod. Nav.;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Vista la delibera del Comitato di gestione _____ che ha espresso

parere favorevole in merito al prosieguo dell'istruttoria finalizzata al rilascio del presente titolo concessorio;

Premesso che:

- con istanza (mod. D2), acquisita in data 15.11.2017 al n.5884 del protocollo generale dell'AdSP, il **GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI NAPOLI - SOCIETA' COOPERTIVA** con sede legale al Piazzale Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli, 80133 (NA) - **C.F. 01086090634** ha chiesto in concessione, per il quadriennio 1.01.2018 – 31.12.2021, i seguenti beni demaniali marittimi: **a)** locali di complessivi mq 611,05 della c.d. “Palazzina funzionale” distribuita su più livelli e ubicata nel Piazzale Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli identificato al C.T. del com. censuario F839 al foglio 140 p.lla 5; **b)** locale di mq 8,40 ubicato alla Calata Beverello nell'ambito della struttura denominata “Nuova pensilina” identificata nel catasto terreni del Comune di Napoli (F839) al foglio 200 p.lla 4, utilizzati rispettivamente come sede sociale e ricovero del personale per lo svolgimento della propria attività di “**Servizi tecnico/nautici nel porto e nella rada di Napoli**” i quali risultano essere già stati rilasciati in concessione al soggetto istante per le medesime finalità, giusta licenza n. 8/2017 – rep. n. 7948 del 18.01.2017, vigente fino al 31.12.2017;
- con istanza (mod. D1), acquisita in data 15.11.2017 al n.5883 del protocollo generale dell'AdSP, lo stesso **GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI NAPOLI - SOCIETA' COOPERTIVA** ha avanzato nuova richiesta di concessione, per un quadriennio, per ottenere la seguente area demaniale marittima: **c)** area scoperta di mq 150 da adibire a “stalli di sosta” per il proprio personale ubicata a ridosso della “*Palazzina funzionale*” in località Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli;

- le istanze (mod. D2) e (mod. D1) sono state pubblicate ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitaria, rispettivamente con Avviso prot. n. 18366 e Avviso prot. n. 18367 entrambi del 6.12.2018;
- a seguito delle pubblicazioni effettuate non sono pervenute istanze concorrenti e/o osservazioni;
- in merito alla richiesta di rinnovo (mod. D2), il locale identificato con lettera **b**), già oggetto della precedente licenza n.8/2017, rientrando nel progetto per gli interventi di **“Riqualficazione dell'Area Monumentale del Porto di Napoli – Terminal passeggeri”** ove è prevista la rimozione della “nuova pensilina” al Molo Beverello, dovrà essere rilasciato, a semplice richiesta scritta dall'AdSP e senza avanzare alcuna opposizione, nei tempi previsti per lo sgombero di tutti i concessionari presenti nella predetta struttura;
- per la richiesta di cui alla lettera **c**) è stato richiesto parere tecnico d'Ufficio che con nota n.216 del 4.02.2019 ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole ai soli fini tecnici e demaniali marittimi con le prescrizioni indicati successivamente nel presente atto;
- in data 13.03.2019 al n.5371 è stata prodotta autocertificazione ai fini antimafia (art.67 D.Lgs n.159/2011) da parte del GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI NAPOLI - SOCIETA' COOPERTIVA mentre in data 27.03.2019 con prot. n. PR_NAUTG_ Ingresso_ 0090975 sono state inserite nella BDNA le notizie relative alla richiesta di comunicazione antimafia ex art.87 del D.Lgs 159/2011 ovvero informazione antimafia ex art.91 D.Lgs n.159/2011;
- sono decorsi i termini per il rilascio della documentazione antimafia, previsti dall'art.88, comma 4-bis del D.Lgs n.159/2011, come modificato dall'art.4, comma

1, lett.a) del D.lgs n.153/2014;

Tanto premesso

- a fronte della presente concessione è prevista la corresponsione di un canone demaniale complessivo per il periodo 1.01.2018 – 31.12.2021 di € **24.892,31** per i beni utilizzati di cui ai sub **a)** e **b)**, mentre per il sub **c)** l'importo è da quantificare dalla data di rilascio del bene e fino al 31.12.2021 considerando il valore del canone per l'anno 2019 pari ad € **3.624,00** oltre ad incrementi ISTAT previsti annualmente, determinato ai sensi di legge come da scheda canone in atti;
- atteso che il **GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI NAPOLI - SOCIETA' COOPERTIVA** non possiede posizioni debitorie aperte nei confronti della AdSP concedente così come risulta da estratto conto clienti agli atti dell'Amministrazione concedente;
- considerato che la Società ha prestato idonea cauzione, ex art.17 del R.E.C.N., a mezzo versamento in numerario / polizza fideiussoria _____ per un importo pari a due annualità di canone a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

IL DIRIGENTE Ufficio Amministrazione

Beni Demanio Marittimo

Dr. Giovanni ANNUNZIATA

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, viene

condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente dell'Area Istituzionale

CONCEDE

Al **GRUPPO ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEL PORTO DI NAPOLI - SOCIETA'** con sede legale al Piazzale Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli, 80133 (NA) - **C.F. 01086090634** nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, di occupare i seguenti beni demaniali marittimi:

a) locali di complessivi mq 611,05 della c.d. "Palazzina funzionale" distribuita su più livelli (come da relazione tecnica asseverata dall'Ing, Maurizio Parente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 9425) e ubicati nel Piazzale Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli;

b) locale di mq 8,40 nell'ambito della struttura denominata "Nuova pensilina" ubicato alla Calata Beverello;

c) area scoperta di mq 150 da adibire a "stalli di sosta" ubicata a ridosso della "Palazzina funzionale" in località Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli, il tutto da utilizzare per lo svolgimento della propria attività di "**Servizi tecnico-nautici/ormeggio nel porto e nella rada di Napoli**".

I beni oggetti del presente atto sono identificati nel SID (Sistema Informativo Demanio) al foglio 140 part. 5 e foglio 200 part. 4 del comune censuario F839.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente dal 1/01/2018 al 31/12/2021 secondo la seguente tempistica: per il sub **a)** dall'1/01/2018 al 31/12/2021, per il sub **b)** dall'1.01.2018 alla data di restituzione del bene per effetto della demolizione della struttura preesistente conseguente ai lavori di "riqualificazione dell'area monumentale del Porto di Napoli": **c)** dalla data di rilascio dell'area fino al

31/12/2021 con l'obbligo di corrispondere all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione il canone complessivo di € **24.892,31** (ventiquattromilaottocentonovantadue/31) per i beni utilizzati di cui ai sub **a)** e **b)**, oltre al canone da determinare per l'utilizzo dell'area di cui al **sub c)** ____ da calcolare dalla data di consegna effettiva del bene d.m. il cui valore, per l'anno 2019, è pari ad € **3.624,00**, il tutto esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della Legge 296/06 e s.m.i., da corrispondere ripartite annualmente con rate soggette ad incremento ISTAT - ex art. 4 della legge 494/1993.

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, ed, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico. Il bene concesso è da considerarsi incamerato tra le pertinenze demaniali marittime, salvo diversa determinazione assunta ai sensi e nei modi di cui all'articolo 49 del codice della navigazione.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione e s.m.i., il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero del bene concesso. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avrà, comunque, la facoltà di dichiarare

la decadenza del titolare della presente concessione, nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, ai sensi degli articoli 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza. Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato a questa Autorità, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di Porto e del Comune di Napoli entro il cui territorio insistono i beni occupati. Qualora il titolare non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa Autorità avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della stessa, ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi o che potranno ricavarci dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che questa Autorità avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle

quali l'Autorità di Sistema Portuale potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa Autorità dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi ed alla circolazione cui fossero destinate. Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale di P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Guardia di Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata da questa Autorità;
3. il concessionario dovrà provvedere, laddove necessario, all'accatastamento del bene, secondo le vigenti procedure e, ciò, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del

Demanio ed Agenzia del Territorio;

4. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
5. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione del bene concesso, che dovrà essere restituito, alla scadenza, nelle migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
6. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
7. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
8. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
9. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza:
 - conferma l'impegno formale di rimuovere, a proprie cure e spese, le opere realizzate qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica;
 - s'impegna, qualora le aree/beni occupati contrastano con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 - ma anche con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP (Master Plan), a rimetterli in pristino stato, nel termine

perentorio determinato dall'Autorità concedente, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;

- 10.** il concessionario si impegna al pagamento della fornitura dei beni e/o servizi (canoni e/o diritti) entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fattura, o di altro documento giustificativo comunque denominato, che saranno inviati mediante mail/pec all'indirizzo desumibile dal registro imprese o da altro indirizzo comunicato dal debitore cui è fatto onere in tale senso; la mancata lettura di detta comunicazione mail non è in alcuna modo opponibile all'AdSP. In mancanza di tale indirizzo, la fattura viene spedita con posta ordinaria (fattura commerciale aperta) e non è opponibile all'AdSP alcuna doglianza di eventuale mancato ricevimento. Il concessionario è altresì edotto che, decorsi i termini di pagamento innanzi citati, per ogni giorno di ritardo dovranno essere corrisposti gli interessi al tasso del 3% su base annua, divisore 360;
- 11.** il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dalla Delibera AdSP n°176/2017 ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali l'incameramento dei depositi a cauzione, la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente;
- 12.** ai fini dell'articolo 47 lett. d) il numero di rate di canone, il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione, è fissata in una;
- 13.** il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;
- 14.** il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per

legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;

- 15.** il concessionario si obbliga a stipulare con una compagnia di assicurazioni riconosciuta dall'IVASS adeguata polizza che copra i rischi di danni materiali al bene concesso causati da: *“Incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili e/o parti di essi, onda sonica provocata da aeromobili in transito a velocità supersonica”*
- 16.** il concessionario provvederà, a sua cura e spese, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni oggetto del presente atto;
- 17.** al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare.
- 18.** il concessionario ha l'obbligo di:
 - verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione;
 - segnalare – senza indugio/immediatamente – a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa;
 - rappresentare all'AdSP il detto stato di pericolo e immediatamente eliminare lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
 - in presenza di potenziali pericoli per la conduzione delle attività oggetto del presente atto, astenersi dal continuare nell'esercizio dell'attività stessa e vietare l'accesso e l'uso alle aree relative predisponendo ogni misura utile anche mediante apposizione di adeguata segnaletica visibile di impedimento;
- 19.** il concessionario è edotto che in caso pervenga comunicazione interdittiva ai fini antimafia nel periodo di vigenza del presente atto lo stesso potrà essere

anticipatamente revocato;

20. il concessionario, limitatamente al locale di cui al **sub b)**, per effetto dei summenzionati lavori di “riqualificazione del waterfront portuale”, s’impegna a rilasciare il bene concesso a semplice richiesta scritta da parte dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale;

21. in particolare, per l’area richiesta e descritta al **sub c)**, il concessionario dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- attenersi per l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale a quanto disciplinato da artt. 38 - 39, lettera C, punti h, i, l (segnali verticali), art.40 (segnali orizzontali) del D.lgs 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e dal Regolamento art.40 [Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., specificatamente Titolo II Capo II sez.4 artt.137-155;
- numerare gli stalli in dotazione con vernice bianca per la segnaletica orizzontale stradale, certificata secondo le norme Europee (EN 1436), e identificarli con la sigla della soc. Cooperativa, ad esempio: n.01 Gruppo Ormeggiatori Napoli - n.02 Gruppo Ormeggiatori Napoli etc.... ;
- tutti gli interventi devono essere eseguiti in ossequio della normativa vigente in materia, della sicurezza del cantiere e salvaguardia ambientale, fermo restando che, in ogni caso, resta a carico dell’istante ogni responsabilità per danni a persone e cose;
- non ostacolare con le citate installazioni le normali operazioni portuali e di garantire il traffico veicolare e pedonale nell’area indicata, limitando, nel caso, l’ingombro degli stalli da realizzare, principalmente per gli stalli nn.1 e 2;
- non consentire, e nel caso avvertire gli uffici competenti (C.P., Ufficio Security

- AdSP etc...), di soste da parte di autoveicoli non autorizzati, sia negli stalli consentiti che fuori dalle aree di sosta previste;
- non causare e, comunque, valutare in tempo eventuali interferenze con altri concessionari, derivanti dalla realizzazione degli stalli di sosta o della segnaletica verticale eventuale;
 - acquisire tutti gli eventuali altri pareri, nulla osta o autorizzazioni previsti dalla normativa vigente;
 - garantire, altresì, la manutenzione anche sotto il profilo igienico-sanitario-ambientale, di quanto assentito in concessione;

Al concessionario:

avendo corrisposto il canone demaniale dovuto per l'anno 2018, come risulta da reversali d'introito n°2101 del 25/09/2018, ed avendo costituito il deposito cauzionale ex art. 17 R.E.C.N. a mezzo polizza fideiussoria/versamento in numerario _____” in data _____ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe - **si rilascia** la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio al Piazzale Immacolatella Vecchia del Porto di Napoli.

Napoli,

IL CONCESSIONARIO

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione delle condizioni speciali di cui sopra e dichiara di accettare

espressamente le clausole nn. 1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-9.-10.-11.-12.-13.-14.-15.-16.-17.-18.-19.-20. e 21.

IL CONCESSIONARIO

BOZZA